



# LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

**opportunità per il singolo  
e per la collettività**

**MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023 | ORE 17.30**  
**CNA PROVINCIALE**

Via Malavolti 27, Modena

Cos'è e come funziona una Comunità Energetica Rinnovabile


Nel 2019, l'Unione Europea ha concluso l' approvazione del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" (*CEP - Clean Energy Package*), composto da otto Direttive che regolavano temi energetici, tra cui: prestazioni energetiche negli edifici, efficienza energetica, energie rinnovabili, mercato elettrico.

Tra queste sono presenti due direttive:

- la **Direttiva sulle Energie Rinnovabili** (*Renewable Energy Directive*, o **RED II**) e
  - la **Direttiva sul Mercato Interno dell'Elettricità** (*Internal Electricity Market Directive*)
- che hanno definito il quadro normativo per la Comunità Energetiche nella UE.

In particolare, la RED II regolamenta e promuove l'autoconsumo collettivo (AUC) e le configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) la cui attuazione rappresenta un forte contributo a raggiungere l'obiettivo (secondo Repower EU) del 42,5% del consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030.

Nonostante rappresentino un'opportunità per contribuire al cambiamento climatico e per accelerare la transizione energetica, le CER rappresentano ancora una nicchia nella maggior parte dei mercati energetici nazionali, con una stima di circa **9.000 comunità attualmente in funzione in tutta l'UE.**




## Fasi di realizzazione di una CER

1. **Ricerca e aggregazione** di potenziali **utenti** di diversa natura (cittadini, imprese,...) / **Gestione** iter **burocratico/amministrativo** (vedi predisposizione dei contratti e dei documenti, richiesta accesso ad incentivazione e valorizzazione,...)
2. **Set-up** e **avvio** della comunità con tutti i **membri coinvolti**
3. **Finanziamento** dell'impianto per utilizzo da parte della comunità
4. **Vendita** e **installazione** di impianti (inclusa la fase di progettazione)
5. **Gestione** e ripartizione degli **incentivi** tra i membri della comunità / **Gestione della manutenzione** degli impianti



# Quadro europeo



Le CER in Danimarca e Germania sono diffuse da molto prima della pubblicazione della direttiva **RED II** della Commissione Europea.


La fonte rinnovabile utilizzata è principalmente **l'eolico**. La **potenza installata** per ogni comunità è nell'ordine delle **decine di MW**.

Le **utility** sia locali che nazionali sono **fortemente coinvolte** sia come promotori che come finanziatori.

Fonte: European Committee of the Regions «Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe»

				
1 • <b>Aggregazione</b>	Utility, cooperative	Comune, enti privati, sindacati	Utility, cittadini, cooperative, comuni	Pubblica Amministrazione (include utility municipali), cittadini
2 • <b>Costituzione</b>	Aziende, cittadini, PMI, Pubblica Amministrazione, utility	Aziende, cittadini, PMI, edifici pubblici (scuole, municipio, ...)	Cittadini, aziende locali e utility	Cittadini, aziende locali, Pubblica Amministrazione
3 • <b>Finanziamento</b>	Alcuni casi di finanziamenti utility	Fondi comunali e statali	Pubblica Amministrazione / Finanziamento utility	Finanziamenti dalla banca pubblica tedesca o da investitori istituzionali per CER che collaborano con le autorità locali
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto regio 23/2020 del 23 giugno conforme alla direttiva EU. Quadro giuridico ancora poco sviluppato</li> <li>Non previsti incentivi sull'energia auto-consumata (elemento critico per la sostenibilità economica). Limiti dell'AUC determina una diffusione più lenta (raggio 2 km e rete in BT)</li> <li>Le Utility hanno una partecipazione attiva nella creazione di CER svolgendo un ruolo di aggregatore e promotore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energy Code (2016) introduce il concetto di «<i>autoconsommation collective</i>». Autoconsumo riconosciuto ma non vantaggioso (utilizzo della rete di distribuzione pubblica -&gt; flussi soggetti a tariffa di utilizzo della stessa)</li> <li>Nel 2021 recepimento direttiva EU che espande il concetto di autoconsumo collettivo.</li> <li>Quadro giuridico non ancora adeguatamente sviluppato</li> <li>Presenza di attori istituzionali attraverso partnership con il comune vista come condizione favorevole allo sviluppo delle CER</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduzione di misure atte al sostegno delle FER</li> <li>Accordo di connessione alla rete che prevede per i proprietari delle turbine il solo costo di allaccio al punto tecnicamente fattibile della rete più vicino lasciando alle utility il costo per l'ampliamento della rete.</li> <li>Danish Renewable Act (2009) svolta nello sviluppo delle CER rendendo le FER più attraenti e la partecipazione pubblica fondamentale</li> <li>Maggior parte dei progetti sono partnership tra cittadini/cooperative e fornitori di servizi energetici (Utilities co-proprietarie dei progetti)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' uno dei paesi leader nella realizzazione di progetti energetici comunitari.</li> <li>Già al 2019 la quota di partecipazione cittadina in progetti FER era del 30%</li> <li>Le politiche relative all'energia sono per lo più di competenza del governo federale</li> <li>Le comunità energetiche che collaborano con le autorità locali possono beneficiare di finanziamenti disponibili a tassi agevolati</li> <li>Possibilità di coinvolgere le utilities come membri delle CER senza particolari limitazioni sul loro ruolo</li> <li>Concetto di centrali elettriche virtuali (VPP)</li> </ul>

Elementi chiave per il  
successo e la scalabilità  
delle comunità



Febbraio  
2020

## Decreto Milleproroghe

L'art. 42-bis del Decreto Milleproroghe (d.lgs 162/19) recepisce la Direttiva Europea RED II e consente l'attivazione dell'AUC e la realizzazione di CER permettendo ai consumatori di energia elettrica di associarsi al fine di promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Aprile  
2022

## Regole Tecniche GSE + aggiornamento

Le Regole Tecniche del GSE (dic. 2020) disciplinano l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione della energia elettrica condivisa in configurazioni di AUC e CER. Il documento è stato aggiornato ad aprile 2022 in linea con il quadro normativo e con gli esiti della consultazione pubblica del GSE.

Novembre  
2022

## Consultazione pubblica MASE

Il documento di consultazione individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in CER.

Dicembre  
2022

## Approvazione del TIAD

Il TIAD disciplina la regolazione economica e i requisiti/ procedure per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. Per le configurazioni per l'autoconsumo diffuso, tra cui AUC e CER, sono previsti dei benefici economici: costo evitato di uso della rete, incentivo per l'autoconsumo e contributo GSE per l'energia elettrica immessa in rete e venduta.

Febbraio  
2023


## Bozza decreto attuativo MASE

La bozza del decreto attuativo disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal PNRR.

Febbraio  
2023

## Pubblicazione aree convenzionali afferenti alle cabine primarie (art. 10.3 del TIAD)

Mappe in cui è possibile individuare l'area geografica convenzionale di appartenenza delle comunità energetiche secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 727/2022/R/eel.



Con d.lgs. 199/2021 del 8 novembre 2021 entrato in vigore il 15/12/2021 è stata recepita la Direttiva 2018/2001 [RED II] e, in particolare, le configurazioni di autoconsumo collettivo sono disciplinate dagli artt. 30 e ss.

Secondo quanto previsto dall'art. 31, ARERA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (i.e., 15 dicembre 2021), avrebbe dovuto emanare i provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni dello stesso.

ARERA in data 2 agosto 2022 ha pubblicato il Documento di Consultazione n. 390/2022. La consultazione si è conclusa in data 23 settembre 2022.

Ad oggi, risulta ancora mancante il Decreto del MASE, che avrebbe dovuto essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 199/2021 (16/12/2021), con il quale dovranno essere aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili. Detto decreto dovrà stabilire le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati.

Con **d.lgs. 210/2021 del 8 novembre 2021 entrato in vigore il 26/12/2021** è stata data attuazione alla direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (21G00233)

## Assistenza Clienti GSE

🕒 26g fa • [Commenti aggiuntivi](#)

Gentile Marco,  
non essendo ancora stato emanato il decreto relativo agli incentivi, il TIAD non può essere applicato ancora. La procedura ad oggi attiva è relativa alla deliberazione 318/2020/R/eel e al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020. Puoi trovare tutti i riferimenti nella sezione dedicata ai Gruppi di Autoconsumatori e Comunità di energia rinnovabile sul nostro sito.

Saluti  
GSE



Le configurazioni di autoconsumo collettivo (Comunità di Energia Rinnovabile e Gruppi di Autoconsumatori) sono disciplinate a livello europeo dagli articoli 21 e 22 della Direttiva 2018/2001 (c.d. “Red II”).

**gli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”**

sono un gruppo di clienti finali che si trovano all'interno dello stesso edificio o condominio e che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato **membro**, in altri siti, producono energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e possono immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile auto-prodotta purché **tali** attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale

la “comunità di energia rinnovabile” è un soggetto giuridico:

- a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.



L'energia prodotta dagli impianti inseriti in una configurazione di autoconsumo collettivo (CER o gruppo di auto-consumatori) è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della configurazione, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta.

A tale energia saranno riconosciute **tre componenti di ricavo**:

- I. **Prezzo dell'energia**: il prezzo di mercato dell'energia su tutta l'energia immessa in rete;
- II. **Corrispettivo Unitario**: solo sull'energia immessa in rete e condivisa, un importo pari agli oneri di trasmissione e perdite di rete risparmiati (solo per i gruppi di auto-consumatori)
- III. **Incentivo**: solo sull'energia immessa in rete e condivisa, un incentivo pari a:
  - **110** Euro a MWh per le CER e
  - **100** Euro a MWh per i Gruppi di Auto-consumatori, secondo quanto stabilito dal DM 15 settembre 2020.

L'energia prodotta dall'impianto può essere ritirata dal GSE a fronte di apposita istanza, ovvero può essere venduta a trader o grossisti. Qualora venga esercitata l'opzione per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, il servizio viene attivato per tutti gli impianti di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione.

## Periodo orario



## Energia condivisa vs Energia Prodotta e immessa in rete

A differenza degli incentivi ordinari, l'Incentivo non viene corrisposto su tutta l'energia prodotta e immessa in rete, ma solo **sull'energia condivisa**, vale a dire il minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati.

Il meccanismo incentivante tiene conto del fatto che le fonti rinnovabili - e in particolare la fonte fotovoltaica - sono intermittenti e quindi è **fondamentale spostare i consumi in funzione degli orari in cui è prevedibile che l'energia venga prodotta.**

Ad esempio, se fra le 13.00 e le 14.00 di un giorno (n):

- Gli impianti della comunità producono 100 kWh
- L'autoconsumo delle unità collegate fisicamente all'impianto è pari a 60 kWh
- Il consumo complessivo dei membri della configurazione (non connessi fisicamente) è 35 kWh, solo 35 kWh dei 100 kWh prodotti saranno considerati energia condivisa ed incentivati.


Ciò significa che:

- I 40 kWh **non oggetto dell'autoconsumo fisico** verranno venduti alla rete e su di essi verrà riconosciuto il prezzo dell'energia
- Sui 35 kWh **oggetto della condivisione dell'energia** verranno riconosciuti, oltre al prezzo dell'energia, l'Incentivo e il Corrispettivo Unitario
- La vendita dell'energia nell'ambito dell'**autoconsumo fisico** sarà regolato tra produttore e cliente finale con un contratto di diritto privato.

Ai sensi della disciplina transitoria possono far parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza complessiva non superiore ai 200 kW entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 e fino all'adozione degli atti di attuazione del d.lgs. 199/2021. Il limite di 200 kW riguarda i singoli impianti e non si tratta di un limite complessivo (anche se esiste una risposta 37/2022 ADE da considerare al riguardo).



La figura 5 rappresenta sinteticamente i flussi energetici relativi a uno schema di Autoconsumo Collettivo condominiale.



Grandezze energetiche condominiali [kWh/anno]		kWh/anno
Produzione	[A]	26365
Autoconsumo	[B]	1792
Energia immessa	$[C]=[A]-[B]$	24573
Energia condivisa	[D] minimo tra [C] e prelievo utenze (su base oraria)	8109

Grandezze economiche condominiali [€/anno]	€/kWh	€/anno
Risparmio autoconsumo (1)		300
Vendita energia a prezzo di mercato (4)	0.052	1274
Incentivo (MISE) (2)	0.100	810.9
Restituzione oneri (ARERA) (3)		74


[1] Valutato con corrispettivi tariffari 2019 del servizio di maggior tutela per utenze non residenziali con potenza contrattuale >16,5 kW  
 [2] Valutato al prezzo zonale (CSUD) 2019  
 [3] Valutato con formula CAC Allegato A delibera 318/2020  
 [4] Vendita energia a prezzo zonale (CSUD) (4)

# Situazione a regime (previsioni)

Per quanto riguarda la **disciplina a regime**, per la regolamentazione definitiva dei benefici occorrerà attendere l'adozione delle disposizioni attuative da parte di ARERA e del MASE. La **bozza del decreto** disciplina ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 199 del 2021 le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile.

Incentivo a tariffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per poter ricevere l'incentivo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>la potenza nominale massima del singolo impianto deve risultare <b>non superiore a 1 MW</b></li> <li>gli impianti devono fare parte dell'area sottesa alla <b>medesima cabina primaria</b></li> </ul> </li> <li>L'incentivo viene riconosciuto in forma di <b>tariffa premio</b> dalla data di entrata in esercizio <b>per la durata di 20 anni</b></li> <li>La tariffa premio è composta da una quota <b>fissa</b> ed una <b>variabile</b>. In aggiunta, per impianti fotovoltaici la tariffa è corretta a seconda della <b>localizzazione geografica (4 €/MWh extra nel Centro Italia e 10 €/MWh extra al Nord)</b></li> <li>Gli incentivi sono <b>cumulabili con i contributi PNRR</b>. In tal caso, <b>l'incentivo è ridotto</b> secondo la percentuale di contributi PNRR (max 40%)</li> </ul>	Calcolo tariffa premio			
<i>Incentivo sulla quota di energia condivisa in configurazioni di CER e AUC</i>		Potenza (kWp)	Fissa (€/MWh)	Variabile (€/MWh)	Massimo (€/MWh)
		< 200	80	Massimo tra 0 e la differenza tra 180 e il prezzo zonale. Per un massimo di 40	120
		Da 200 a 600	70		110
	> 600	60	100		
Contributo PNRR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla copertura dei contributi si provvede mediante l'impiego delle risorse del PNRR pari a <b>2,2 miliardi di euro</b></li> <li>Sono ammissibili le spese sostenute per <b>impianti rinnovabili</b> inseriti all'interno delle CER e delle configurazioni di AUC nei comuni con meno di 5.000 abitanti</li> <li>Il GSE <b>eroga il beneficio</b>, suddividendolo in più quote, in relazione <b>allo stato di avanzamento dei lavori</b>. La prima quota è erogata al completamento del 30% dei lavori. Il saldo, pari al 10%, è erogato con la richiesta di rimborso finale attestante la conclusione dei progetti</li> <li>Le spese devono essere sostenute <b>successivamente all'avvio dei lavori</b> e comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario</li> </ul>	Costo investimento massimo			
<i>Contributi a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo di CER e AUC nei comuni con meno di 5.000 abitanti</i>		Potenza impianti (kWp)	Variabile (€/kW)		
		< 20	1.500		
		Da 20 a 200	1.200		
		Da 200 a 600	1.110		
	Da 600 a 1.000	1.050			

## Incentivi nazionali



È inoltre disponibile il Fondo PNRR Agri-voltaico che potrebbe essere utilizzato per finanziare comunità energetiche nel settore agricolo (1,1 Mld€)

Nota: Dati aggiornati a fine marzo 2023

## Leggi e Incentivi regionali

- Legge regionale 03/08/2018, n. 12 – Piemonte
- Legge regionale 09/08/2019, n. 45 – Puglia
- Legge regionale 06/07/2020, n. 13 – Liguria
- Legge regionale 19/11/2020, n. 25 – Calabria
- Legge regionale 29/12/2020, n. 38 – Campania
- Legge regionale 11/06/2021, n. 10 – Marche
- Legge regionale 23/02/2022, n. 2 – Lombardia
- Legge regionale 17/05/2022, n. 8 – Abruzzo
- Legge regionale 27/05/2022, n. 5 - Emilia-Romagna
- Legge regionale 16/06/2022, n. 12 – Basilicata
- Legge regionale 05/07/2022, n. 16 - Veneto

Sul totale dei provvedimenti a livello regionale circa il **56%** cita negli atti ufficiali le **CER** come **primario destinatario delle agevolazioni**.

Quasi l'**80%** di questi sono incentivi a fondo perduto che provengono dal **Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)**.

**Nota: 330M€** pianificati per il periodo 2021- 2027 non ancora attivi.

# Situazione a regime (previsioni)

Regole  
operativa

## A partire dall'entrata in vigore del decreto:

Approvazione del nuovo decreto del Ministero su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso ai benefici  
Avvio da parte di GSE della piattaforma per l'invio delle richieste di accesso all'incentivo a tariffa

Verifica  
preliminare

È possibile richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti (su base volontaria e non necessaria per l'accesso ai benefici)  
Il GSE esamina i progetti presentati e ne dà comunicazione all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta  
La comunicazione rappresenta un parere preliminare positivo per l'ammissibilità o suggerisce le prescrizioni da seguire per ottenere l'ammissibilità

Monitoraggio

Il GSE pubblica con cadenza semestrale un bollettino informativo sulla diffusione delle configurazioni e svolge attività di monitoraggio dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del decreto  
Se dalle analisi risulta che il livello di aiuto previsto dal presente decreto è, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, con decreto del Ministro sono aggiornati i valori delle tariffe incentivanti e dei costi massimi ammissibili  
Il GSE aggiorna e rende pubbliche sul proprio sito internet in un apposito contatore le informazioni sul contingente disponibile

Piano di  
valutazione

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero individua un soggetto che condurrà la valutazione secondo i criteri previsti della Commissione UE  
Il soggetto valutatore indipendente dal Ministero e dal GSE fornirà un piano di valutazione di dettaglio, redigerà almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2025 e una relazione di valutazione finale entro il 31 marzo 2027. I documenti sono trasmessi al Ministero che provvede a renderli pubblici sul proprio sito internet  
Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attività di monitoraggio e li rende pubblici

# Ultime disposizioni normative sul PNRR per le CER

Il decreto legge 13/2023 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 febbraio 2023 con entrata in vigore del provvedimento il **25 febbraio 2023**. Il provvedimento contiene una serie di **novità per le fonti rinnovabili**, incluse alcune riguardanti le **comunità energetiche** (in particolare nell'art. 47 «Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili»).

Concessione  
aree/superfici  
da parte degli  
enti locali

Fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati dal PNRR, possono affidare in concessione aree o superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle CER. Gli enti locali provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree/superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie.

Qualora più CER richiedano la concessione della medesima area/superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero di soggetti partecipanti a ciascuna CER e dell'entità del canone di concessione offerto.

Previsioni e  
deroghe per  
CER di PMI  
agricole

Le CER, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da PMI agricole possono accedere agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

Con la delibera 727/2022/R/eel, ARERA ha approvato:

## **Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)**

Questo Testo Integrato disciplina le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21.

Il TIAD fa seguito e sostituisce la delibera 318/2020/R/eel a partire dall'ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21.

Fonte Arera - 722/22-st

Le novità introdotte dal **TIAD** rispetto alla **delibera 318/2020/R/eel** sono principalmente le seguenti:

- punti di connessione facenti parte della configurazione devono essere ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa **cabina primaria**;
- possono essere inclusi impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino a **1 MW**.

Tra le novità rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, derivanti dai **decreti legislativi 199/21 e 210/21**, vi sono definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l'energia elettrica condivisa e l'area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica auto-consumata. Quest'ultima è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell'avvicinamento geografico di produzione e consumo nella medesima ora.

*Fonte Arera*

Le configurazioni per l'autoconsumo diffuso oggetto del TIAD sono:

1. sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» con linea diretta per i quali il produttore e il cliente abbiano richiesto di accedere alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete pubblica;
2. sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» privi di linea diretta;
3. sistemi di autoconsumo individuale da clienti attivi «a distanza» privi di linea diretta;
4. gruppi di auto-consumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente;
5. gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
6. **comunità energetiche rinnovabili (CER)** <- (Direttiva UE 2018/2001);
7. comunità energetiche di cittadini (CEC) <- (Direttiva UE 2019/944).

# TIAD: Punti essenziali

Vengono richiamate, senza ulteriori puntualizzazioni, le **definizioni** previste dai **decreti legislativi 199/21 e 210/21** per tutte le varie configurazioni per l'autoconsumo diffuso, distinguendo tra:

- energia elettrica condivisa nella zona di mercato,
- energia elettrica autoconsumata nell'area sottesa alla medesima cabina primaria ed
- energia incentivata come da disposizioni normative

Ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo diffuso viene confermato il modello regolatorio virtuale di cui alla deliberazione 318/2020/R/eel, adattandolo alle nuove disposizioni normative. Esso consente di valorizzare l'autoconsumo diffuso in modo efficiente garantendo a tutti i clienti finali e ai produttori di mantenere i propri diritti attualmente salvaguardati.

La valorizzazione dell'autoconsumo diffuso è ora riferita all'area sottesa alla **cabina primaria** -> vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico.

# TIAD: Punti essenziali

Vengono semplificate, rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, le **procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso**. In particolare, si prevede che le aree siano fruibili *on-line* (inizialmente sui siti internet dei singoli distributori e, a seguire, sul sito internet del GSE), evitando che i referenti delle configurazioni debbano interfacciarsi con i distributori come avviene nel periodo transitorio.

Sono definite le **modalità con cui il GSE** quantifica l'energia elettrica autoconsumata su base oraria, ripartisce l'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione; determina la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (non necessariamente applicata a tutta l'energia elettrica autoconsumata); pone le basi per l'applicazione dell'incentivo ove spettante (non necessariamente applicato a tutta l'energia elettrica autoconsumata e oggetto di definizione a cura del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Vengono definite le modalità per la messa a disposizione dei **dati di misura** necessari per la valorizzazione dell'autoconsumo, in modo analogo alla deliberazione 318/2020/R/eel. Viene rimandata a successivi provvedimenti la definizione delle modalità per lo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata nel caso di clienti finali domestici, anche tenendo conto delle criticità sollevate sul medesimo istituto (oltre che sulle relative modalità operative, pur semplificate) dai soggetti interessati nell'ambito della consultazione.

# Estensione soggetti

Il novero dei soggetti che possono fare parte della Comunità è stato ampliato:

Possono partecipare alla comunità energetica anche grandi imprese o soggetti che non hanno la sede in Comuni dove vi sono gli impianti, ma l'esercizio dei poteri di controllo deve fare capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione dell'energia.

Rimane esclusa la possibilità di essere soci della Comunità per i soggetti che hanno come attività principale la produzione di energia.

# Modelli esistenti

In Italia ad oggi questi sono i **principali modelli esistenti**.

	<b>MODELLO CONDOMINIALE</b>	<b>MODELLO COLLETTIVO</b>	<b>MODELLO MUNICIPALE</b>
<b>PROMOTORE</b>	Amministratore condominio	Cooperative / Comunità locali	Comune
<b>PARTECIPANTI</b>	Inquilini condominio	Cooperative, cittadini, commercianti e piccole imprese locali	Comune (edifici pubblici), cittadini e commercianti locali
<b>FINANZIATORI</b>	Inquilini condominio	Accesso a fondi pubblici o co-investimento partecipanti	Comune tramite fondi pubblici
<b>PARTECIPAZIONE MEMBRI</b>	Inquilini co-investono nell'impianto e condividono costi di gestione	Membri contribuiscono con quota associativa per ripagare costi di gestione / investimento	Cittadini aderiscono gratuitamente o con costo estremamente basso
<b>RUOLO UTILITY</b>	Partner tecnico	Partner tecnico Setup e gestione comunità	Partner tecnico Setup e gestione comunità
<b>AREE DI MIGLIORAMENTO</b>	Limitata volontà di investire degli inquilini e limitate competenze degli amministratori	Poca scalabilità e poca possibilità di condividere know-how	Vincolato a fondi pubblici Tempistiche lunghe della PA
<b>SCALABILITÀ</b>	Scarsa	Scarsa	Media

# Vantaggi e criticità delle principali forme giuridiche delle CER

Ai sensi della normativa italiana le comunità energetiche rinnovabili sono **soggetti giuridici** che possono assumere diverse forme. Tra le principali emergono (i) la società cooperativa, (ii) l'associazione ETS e (iii) la fondazione di partecipazione.

FORMA GIURIDICA	VANTAGGI	CRITICITÀ
<b>SOCIETÀ COOPERATIVA</b>	<p>Adatta a CER di dimensioni significative (separazione patrimoniale)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IVA deducibile</li> <li>• Solo parte del reddito è imponibile (scopo mutualistico)</li> </ul>	<p>Alti costi di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresso enti locali soggetto a TUSP (Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica)</li> <li>• Assente defiscalizzazione degli incentivi</li> </ul>
<b>ASSOCIAZIONE ETS</b> (Enti Terzo Settore)	<p>Bassi costi di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libero ingresso per gli enti locali (fatto salvo l'obbligo di motivare la presenza di un interesse pubblico alla partecipazione)</li> <li>• Procedura semplificata per accordi con enti locali</li> </ul>	<p>Assenza di separazione patrimoniale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iva non deducibile</li> </ul>
<b>FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE</b>	<p>Espressamente ammessa dalla Corte dei Conti per le iniziative di partenariato pubblico – privato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di partecipazione di enti locali il finanziamento pubblico deve essere obbligatoriamente maggioritario</li> </ul>	<p>Alti costi di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di partecipazione di soggetti pubblici è tenuta all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici</li> <li>• Cittadini con tutele minori dal punto di vista della governance</li> </ul>

*In merito agli incentivi e finanziamenti disponibili ad oggi, vengono riportati di seguito alcuni **punti critici** che potrebbero rallentare ulteriormente lo sviluppo delle comunità energetiche in Italia.*

- Per il **finanziamento delle CER**, ed in particolare la fase di set-up, sono disponibili incentivi sia a livello **europeo**, che **nazionale** e **regionale**.
- Circa **l'80%** degli incentivi disponibili a livello regionale sono forniti dal **Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)**.
- Gli **importi** assegnati a ciascuna regione variano in proporzione a determinati **indicatori di sviluppo** con l'obiettivo di attenuare le differenze regionali.
- A livello **nazionale**, in aggiunta **all'incentivo erogato dal GSE**, sono disponibili ingenti **finanziamenti dal PNRR**, tuttavia i fondi **non sono ancora stati sbloccati**.

- La maggior parte dei **bandi FESR** relativi ai fondi pianificati per il periodo 2021-2027 **non sono ancora attivi**.
- Solo una piccola parte degli incentivi regionali include le **CER tra i destinatari dei fondi**. Infatti la maggior parte delle misure si riferisce a settori **più ampi** quali la **transizione ed efficienza energetica**.
- L'accesso ai bandi è **talvolta reso complesso** dalla mancata definizione delle tipologie di supporto economico offerte e dalla brevità del periodo di candidatura del bando **che** previene una maggiore adesione.
- Visto l'ampio target, spesso non è chiaro chi possa richiedere gli incentivi.
- L'assegnazione delle risorse del PNRR solo ai comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti non è ottimale, poiché molti dei comuni destinatari si trovano in aree con ore di luce ridotte e sono meno efficienti nella produzione di elettricità.
- Concentrarsi sui comuni più piccoli stimola la creazione di CER più piccoli e intrinsecamente meno efficienti.



**Grazie**